



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - IMU**

ALLEGATO B) alla Deliberazione C.C. n. 8 del 02/03/2016

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12 giugno 2014

**Modifiche apportate con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri
del Consiglio Comunale, n. 8 del 02/03/2016**

Indice

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Presupposto impositivo	pag. 3
Art. 3 – Equiparazione all’abitazione principale	pag. 4
Art. 4 – fabbricati inagibili o inabitabili	pag. 5
Art. 5 – Esenzione dal tributo a favore della locale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	pag. 6
Art. 6 – Dichiarazioni	pag. 6
Art. 7 – Versamenti	pag. 6
Art. 8 – Aliquote e detrazioni d’imposta	pag. 7
Art. 9 – Abrogazione e norme di rinvio.....	pag. 7
Art.10 – Entrata in vigore	pag. 7

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria disciplinata dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e s.m.i., dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo confermata dal Decreto Legislativo n. 23/2011.

Art. 2

Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i. ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art. 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.
3. In deroga al comma 1, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nei limiti di legge, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilite dal Comune ai sensi dell'art. 13 D.L. 201/2011.
4. L'imposta non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- e) dal 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

5. L'imposta non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 3

Equiparazione all'abitazione principale

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Nei casi sopra espressi allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

3. Per usufruire dell'assimilazione il contribuente deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'applicazione dell'equiparazione ha avuto inizio, apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

4. La comunicazione di cui al precedente punto 3) ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni delle condizioni del contribuente che possano determinare la cessazione dell'equiparazione, per la quale dovrà essere presentata apposita dichiarazione.

Art. 4

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente legislazione regionale (articoli 8, 9 e 10 Legge Regione Liguria n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale.

3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero atta ad evitare danni a cose o persone.

4. La condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

5. L'agevolazione per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati opera, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, a far data dalla presentazione della dichiarazione. In assenza della presentazione della dichiarazione l'agevolazione non può essere riconosciuta.

6. I contribuenti devono presentare apposita dichiarazione al venir meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Art. 5

Esenzione dal tributo a favore della locale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, la locale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Opera Pia Siccardi - Berninzone" è esente dal pagamento del tributo IMU, per la quota di competenza comunale, per tutto quanto posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Art. 6

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.

Art. 7

Versamenti

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto di imposizione, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare, ed a condizione che vengano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

Art. 8
Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1), in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 9
Abrogazione e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento in materia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/09/2012 e successive modifiche ed integrazioni apportate con Deliberazione di C.C. n. 22 del 29/07/2013.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché in quanto compatibili quelle degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, in particolare le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), della quale l'IMU costituisce componente.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.